

55% per la riqualificazione energetica degli edifici – D.M. 26.10.2007 e Finanziaria 2008

15 Gennaio 2008

Nel caso in cui siano effettuati più interventi di riqualificazione energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 344-347, della legge 296/2006), oltre all'asseverazione, anche l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono essere prodotti in forma unitaria, così da fornire le informazioni richieste in modo complessivo.

Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% (art.1, comma 346, della legge 296/2006) anche con riferimento all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, che presentino certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976.

Queste le principali disposizioni contenute nell'articolo unico del **Decreto 26 ottobre 2007** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007.

Recependo le segnalazioni degli operatori del settore, il citato D.M. 26 ottobre 2007 ha, infatti, corretto alcune norme del Decreto 19 febbraio 2007, che ha reso operativa la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall'art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall'art.1, comma 20 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'introduzione di tali nuove disposizioni, viene previsto che:

- la **nozione di "tecnico abilitato"** sia **estesa** a tutti i **professionisti** autorizzati alla progettazione di edifici ed impianti, che risultino **iscritti agli specifici ordini professionali** - nuovo art.1, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007.

Pertanto, ai fini dell'asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, viene confermato a livello normativo quanto chiarito dalla C.M. 36/E/2007, che, interpretando tale nozione in modo estensivo, aveva già riconosciuto, sempre ai fini della detrazione del 55%, tale competenza a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, come espressamente indicati dall'originario art.1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007;

- nell'ipotesi di **realizzazione di più interventi sullo stesso edificio**, oltre all'**asseverazione**, anche l'attestato di **certificazione/qualificazione energetica** e la **scheda informativa** possano **avere carattere unitario** e **fornire i dati e le informazioni** richieste in modo complessivo - nuovo art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007;
- i **pannelli solari** per la produzione di acqua calda possano presentare una **certificazione di qualità conforme** alle **norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976**, rilasciata da un laboratorio accreditato, oppure alle norme **EN 12975 o EN 12976**, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'UE o della Svizzera- nuovo art. 8, comma 1, lett. c, del D.M. 19 febbraio 2007.

Si ricorda, in proposito, che l'originaria formulazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. 19 febbraio 2007 stabiliva che i pannelli solari dovessero essere conformi alle sole norme UNI 12975 (cfr. R.M. 244/E dell'11 settembre 2007 e il documento [55% per la riqualificazione energetica- Termine di invio della documentazione- R.M. 244/E/2007 del 12 settembre 2007](#)).

Per effetto della modifica apportata dal citato D.M. 26 ottobre 2007, invece, la certificazione di qualità di tali componenti è estesa ad ulteriori ipotesi di conformità alla legislazione vigente, ampliando le tipologie di pannelli solari per la cui installazione è riconosciuta la detrazione del 55%;

- per i **pannelli solari** realizzati in **autocostruzione**, **non sia più necessaria** la **certificazione di qualità** relativa alle **strisce assorbenti**, che continua ad essere richiesta unicamente per il vetro solare - nuovo art. 8, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007.

Si ricorda che la **detrazione del 55%** delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti **è stata prorogata**, fino al **31 dicembre 2010** dall'art.1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la quale ha, contestualmente, introdotto alcune modifiche alla disciplina agevolativa, prevedendo:

- la **sostituzione della Tabella 3**, allegata alla legge 296/2006, **con efficacia dal 1° gennaio 2007**, che rende operativa l'agevolazione anche per gli **interventi relativi alle strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti) degli edifici[1] - art.1, comma 23;
- la **ridefinizione**, tramite decreto da emanare **entro il 28 febbraio 2008**, dei limiti di **fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale**, ai fini degli interventi di "riqualificazione globale" (art.1, comma 344, legge 296/2006) e dei **valori di trasmittanza termica** per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma 345, legge 296/2006) - art.1, comma 24, lett.a;
- la possibilità di **ripartire la detrazione** in un numero di **quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10**, su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione - art.1, comma 24, lett.b;
- una semplificazione per la sostituzione di **finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari e per l'**installazione di pannelli solari**, per le quali **non è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell'edificio** - art.1, comma 24, lett. c;
- l'**estensione** dell'agevolazione alle spese sostenute, entro il **31 dicembre 2009**, per la **sostituzione, intera o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione**, le cui modalità applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - art.1, commi 20-21;

- l'**estensione** dell'agevolazione alle spese sostenute, fino al **31 dicembre 2010**, per la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con **pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici**, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 347, legge 296/2006) - *art.1, comma 286.*

In conclusione, considerate le recenti modifiche normative alla disciplina di tale agevolazione, si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo delle modalità operative del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Intervento	Prestazioni o requisiti di risparmio energetico	Limite massimo di detrazione e ripartizione	Adempimenti ⁽¹⁾
Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (<u>art.1, comma 344, legge 296/2006</u>)	Rispetto dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, in relazione ai valori definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	100.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (<u>art.1, comma 345, legge 296/2006</u>)	Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti la sostituzione di finestre, comprensive di infissi (<u>art.1, comma 345, legge 296/2006</u>)	Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica (non richiesta se l'intervento riguarda singole unità immobiliari) - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica (quando richiesta) - scheda informativa
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti - <u>art.1, comma 345, legge 296/2006</u>)	- 1° gen. 2007 - 31 dic. 2007: Rispetto dei valori trasmittanza termica U, definiti nella nuova tabella 3, allegata alla legge 296/2006 (art.1, comma 23, legge 244/2007) - 1°gen. 2008 - 31 dic. 2010: Rispetto dei valori di trasmittanza termica U, definiti con D.M. da emanare entro il 28-02-2008	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (<u>art.1, comma 346, legge 296/2006</u>)	Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall' art.8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007	60.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - scheda informativa
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ⁽²⁾ e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (<u>art.1, comma 347, legge 296/2006</u>)	Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall' art.9 del D.M. 19-02-2007	30.000 euro da 3 a 10 quote annuali di pari importo	Documenti da acquisire: - asseverazione - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa Documenti da inviare: (entro 60 gg. dalla fine lavori) - certificazione/qualificazione energetica - scheda informativa

Sostituzione, integrale o parziale, di **impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia** (art.1, comma 286, legge 244/2007)

Rinvio alle misure e alle condizioni previste dall' **art.1, comma 347, della legge 296/2006**

30.000 euro
da 3 a 10 quote
annuali di pari importo

Documenti da acquisire:

- asseverazione
- certificazione/qualificazione energetica
- scheda informativa

Documenti da inviare:

(entro 60 gg. dalla fine lavori)

- certificazione/qualificazione energetica
- scheda informativa

- (1) I soggetti interessati all'agevolazione devono conservare tutta la documentazione acquisita, comprensiva delle fatture relative alle spese sostenute. I soggetti non titolari di reddito d'impresa, che hanno l'obbligo di pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale, devono conservare anche la ricevuta del bonifico effettuato.
- (2) L'art.1, commi 20-21, della legge 244/2007 estende la detrazione del 55% per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2009** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti di climatizzazione non a condensazione**, le cui modalità applicative verranno definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fermi restando l'ambito soggettivo delle suddette disposizioni (persone fisiche non titolari di reddito d'impresa e soggetti titolari di reddito d'impresa) e le caratteristiche degli edifici oggetto degli interventi, si rinvia al documento [Guida alle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici del 22 giugno 2007](#), di prossimo aggiornamento.

[1] Per un errore contenuto nella citata Tabella 3, infatti, la detrazione del 55% non era stata riconosciuta per gli interventi eseguiti su tali strutture.

3878-Decreto 26 ottobre 2007 .pdf [Apri](#)